

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1748

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile
delle imposte correlate al reddito: Irpef, contributo al Servizio
sanitario nazionale

—————

—————
(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema del finanziamento delle forze politiche, dopo il *referendum* che ha abolito l'antico finanziamento dei partiti è un problema che non può più essere trascurato.

La politica costa, e se un Paese vuole rimanere in democrazia la deve finanziare altrimenti questa diventerà monopolio di chi lo può fare, ma certo non disinteressatamente.

Il vecchio finanziamento dei partiti era una finzione, meno di cento miliardi ufficiali, per mascherare tutte le altre tasse occulte che tangentopoli ha imposto al Paese per migliaia e migliaia di miliardi all'anno.

Il costo della politica è molto più elevato di quei cento miliardi annuali come si evince da un confronto con la realtà europea dove gli stanziamenti sono in genere in un ordine di grandezza maggiore.

In attesa di preparare una legge organica che razionalizzi il finanziamento pubblico della politica è necessario, per ragioni di equità, cominciare ad invogliare e favorire il finanziamento volontario da parte dei simpatizzanti e dei militanti.

Se, infatti, non si provvedesse in tal senso, in tempi ragionevoli, a poter disporre di risorse sarebbero solo gli eredi della vecchia partitocrazia che, se è quasi scomparsa dalla scena politica come forza numerica, pesa ancora e peserà ancora per molto tempo, forse secoli, come potenza economica, visti i patrimoni accumulati ed intonsi nonostante la bufera giudiziaria.

Se non si provvedesse in tempo non sarebbe il nuovo ad avere la possibilità di rendersi noto e di operare, ma il vecchio.

Su questa strada qualcuno sta già operando con gravissimi oneri personali.

È ormai infatti invalso l'uso da parte dei parlamentari e dei consiglieri regionali di contribuire in forma concreta al finanziamento del proprio partito. La consuetudine è nata appunto dal fatto prima ricordato, che il finanziamento pubblico annuale dei partiti è stato abolito.

L'entità di questi contributi personali può essere una percentuale molto forte dell'indennità. Da questa situazione sortisce una sorta di moltiplicatore per l'aliquota reale applicata sull'emolumento residuale.

Particolarmente gravoso risulta, a questo riguardo, il contributo al Servizio sanitario nazionale (SSN) che a fronte dei pessimi servizi resi, viene ad incidere proprio su quella parte residuale, in quanto il meccanismo di tassazione ha lasciato fuori le indennità parlamentari e dei consiglieri regionali dalla trattenuta alla fonte.

Non ultima causa di doglianza è il continuo incontrollato aumento di questo contributo al SSN finalizzato ai più degenerati sprechi che imperterriti proseguono nonostante le azioni giudiziarie. La situazione diventa poi palesemente scorretta quando il parlamentare possiede altri redditi su cui finisce di gravare ai fini dell'Irpef una aliquota marginale molto pesante. Con un meccanismo diverso, ma non meno micidiale pesa anche la tassa sulla salute.

Quando esisteva il finanziamento pubblico dei partiti, il contributo che il parlamentare offriva era assolutamente volontario, ma oggi nella nuova situazione di cui alla premessa, questa contribuzione è moralmente dovuta, ed essa surroga una spesa che altrimenti graverebbe totalmente sulle casse dello stato, e che in difetto creerebbe un notevole *deficit* democratico a favore delle vecchie forze condannate, aborrite, non votate, ma

ricche; ci sembra quindi corretto rivedere la deducibilità di tale contributo dagli imponibili delle imposte correlate al reddito, in particolare Irpef, contributi al SSN.

In attesa che sia rivista l'interpretazione del secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione, si propone che contributi non superiori al 40 per cento dell'indennità parlamentare o dei consiglieri regionali siano, su base annua, deducibili dall'imponibile tassabile mediante diretta indicazione, da parte dell'ente erogante, nelle partite negative del modello 101 del parlamentare stesso.

A questo fine le suddette contribuzioni vengono versate direttamente ai partiti dall'ente erogante su delega del singolo parla-

mentare ed in rate mensili in concomitanza con il pagamento dell'indennità.

Il costo di questa parte della presente norma, dato l'esiguo numero dei parlamentari (945) si ritiene di imputarlo al capitolo 6856 per l'esercizio in corso, lasciando poi alla legge finanziaria le più ampie possibilità di ricerca della copertura nell'ambito delle previsioni per il 1995 e successivi. Per quanto riguarda i contributi volontari dei cittadini, una deducibilità nel modello 740 pare assolutamente necessaria.

Questi contributi sono finanziamento ai partiti e ne seguono la normativa di controllo vigente.

* * *

Per ragioni di semplicità si immagina che tutti i parlamentari facciano una donazione massima, cosa non immaginabile, nè per l'ammontare nè per il numero dei parlamentari.

Retribuzione netta mensile	9.000.000 lire
Retribuzione netta annua.	108.000.000 lire
Totale per 945 parlamentari.	102.060.000.000 lire
Aliquota media Irpef	33,15 %
Gettito Irpef.	33.832.890.000 lire
Contributo massimo ammissibile.	43.200.000 lire
Rimanenza al parlamentare	64.800.000 lire
Aliquota Irpef media sulla rimanenza.	28,83 %
Gettito Irpef sulla rimanenza	17.654.338.800 lire
Perdita di gettito Irpef	16.178.551.200 lire

Il gettito in pratica si attesterà su valori molto più bassi per ovvie ragioni, il 25 per cento della cifra ottenuta può considerarsi una stima ragionevole, con queste premesse la perdita di gettito per l'Irpef è assunta in 4 miliardi annui.

Per quanto riguarda il SSN abbiamo il seguente prospetto:

stipendio residuo al parlamentare	64.800.000 lire
totale stipendi parlamentari	61.236.000.000 lire
totale stipendi parlamentari senza liberalità	102.060.000.000 lire
perdita imponibile Ssn	40.824.000.000 lire
perdita di gettito sulla base del 5,6 per cento	2.286.144.000 lire

Possiamo pensare che anche qui la riduzione ad un quarto sia ragionevole per cui possiamo valutare la perdita di gettito reale in 600 milioni.

Ma non esistono solo i parlamentari, ci sono anche i 1600 consiglieri regionali. Qui le cifre in gioco sono più modeste e la possibilità di erogare forti percentuali ancora minori, possiamo fare una stima attendibile moltiplicando per 1,5 il risultato prima ottenuto per i parlamentari:

perdita Irpef.	6.000.000.000 lire
perdita Ssn	900.000.000 lire
totale	6.900.000.000 lire

Sembra quindi giusto prevedere un onere di 7 miliardi per quanto riguarda l'articolo 2.

Per quanto riguarda l'articolo 1, le previsioni più ottimistiche di gettito che, credo, potranno infrangersi contro una realtà dovuta ad un certo scollamento fra società civile e mondo politico, le possiamo valutare in una erogazione di 18 miliardi su base molto ottimistica che potrà essere ridimensionata dai fatti.

Va sottolineato che la franchigia iniziale di un milione non deducibile elimina molte elargizioni che se possono considerarsi marginali per l'ammontare singolo, non lo saranno affatto nel complesso della raccolta. Sembra, peraltro, opportuno prevedere questa franchigia per diminuire i costi di verifica e controllo, nonchè contenere il costo dell'operazione lasciando al contribuente un onere fiscale abbastanza marginale e sopportabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributi liberali ai partiti politici da parte di persone fisiche)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, i contributi liberali effettuati dalle persone fisiche non costituiscono imponibile per le imposte e le tasse correlate al reddito se l'ammontare è compreso fra un milione e cinquanta milioni su base annua.

2. In particolare sono sottoposte alla normativa di cui al comma 1, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) ed il contributo al Servizio sanitario nazionale (SSN).

3. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo non possono superare il 40 per cento del reddito del contribuente valutato al netto delle contribuzioni previdenziali obbligatorie. La parte eccedente tale limite non è deducibile.

4. I contributi di cui al comma 1 devono essere documentati in sede di dichiarazione dei redditi mediante l'iscrizione in essa a fronte di quietanze sottoscritte dal donatore e dal segretario del partito percipiente. Il Ministero delle finanze provvede alle variazioni del modello di dichiarazione per i redditi 1995 e successivi.

Art. 2.

(Contributi liberali a partiti da parte di parlamentari e consiglieri regionali)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, i contributi liberali ai partiti di appartenenza erogati da parlamentari e consiglieri regionali e provenienti dalle loro indennità, non

costituiscono imponibile per le imposte e le tasse correlate al reddito.

2. In particolare sono sottoposte alla normativa di cui al comma 1, l'Irpef, ed il contributo al SSN.

3. L'ammontare annuale dei contributi di cui al comma 1 non può superare il 40 per cento dell'indennità parlamentare, al netto delle contribuzioni previdenziali obbligatorie. La parte eccedente detta percentuale non è detraibile.

4. I contributi liberali di cui al comma 1, eventualmente ridotti secondo il disposto del comma 3, devono essere trasmessi al partito designato, dall'ente erogante l'indennità parlamentare o regionale ed annotati, nella distinta di liquidazione mensile della stessa, fra i componenti negativi che concorrono alla formazione dell'imponibile.

5. L'imponibile, esposto nel modello 101, sarà di conseguenza fornito al netto dei contributi liberali di cui al comma 1, e nei limiti di cui al comma 3, per cui nessuna variazione grafica od ulteriore annotazione dovrà essere prevista nei moduli di denuncia del reddito per queste liberalità.

Art. 3.

(Natura dell'erogazione)

1. Le erogazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono, a tutti gli effetti, finanziamenti ai partiti politici e di conseguenza sottostanno alle norme vigenti in materia di controllo e trasparenza nonchè agli adempimenti di legge ad essi connessi.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1994 ed in lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso.

Art. 5.

(Decorrenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

